



Decreto Dirigenziale n. 220 del 28/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "TRASPOSIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DAL DECENNIO 1991/2001 AL DECENNIO 2008/2017" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAPOSELE (AV) - PROPOSTO DAL COMUNE DI CAPOSELE (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

che con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";

CONSIDERATO che con richiesta del 27.03.2009 prot. 2933, acquisita al prot. n° 273638 in data 30.03.2009, il Comune di Caposele (AV) ha presentato istanza relativa al progetto "trasposizione del Piano di Assestamento Forestale dal decennio 1991/2001 al decennio 2008/2017" da realizzarsi nel Comune di Caposele (AV);

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico V, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 17.02.2011, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le prescrizioni di seguito riportate:

- effettuare, prima dell'apertura dei singoli cantieri, sempre un'indagine sullo stato dei luoghi, per avere un quadro di riferimento dell'area, sulla quale si andrà ad operare;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere svolta sempre in tempi brevi e si dovrà intervenire nel pieno rispetto dell'ambiente naturale esistente, evitando qualsiasi forma di inquinamento luminoso e qualsiasi interferenza con i periodi riproduttivi degli animali (quali rumori e diffusione di polveri);
- non effettuare scavi né movimenti di terra o altre operazioni che possano modificare lo stato dei luoghi, o che possano rappresentare un rischio, se non autorizzati;
- nelle varie fasi operative previste dal PAF, i materiali di risulta ed i rifiuti in generale, dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno dei cantieri che andranno a crearsi, secondo le disposizioni normative per deposito temporaneo, nel pieno rispetto sia dell'ambiente naturale circostante che di quello urbano eventualmente posto nelle vicinanze del o dei luoghi di taglio;

- per ogni intervento programmato, per le singole particelle, si deve sempre approntare un adeguato piano di sicurezza per il cantiere e per gli operatori, utile anche per mitigare le attività rumorose (prodotte dai mezzi e macchinari vari) nonché inquinanti di cantiere, coordinato con le eventuali altre azioni operative rivolte alla tutela e salvaguardia del contesto in cui si opera;
- per evitare danni di natura idrogeologica, sempre nelle fasi operative previste, derivanti dalle operazioni di esbosco e dall'apertura di piste e/o strabelli (ove previsti), al termine dell'utilizzazione, e se necessario, anche nel corso della stessa, si dovranno realizzare interventi specifici di prevenzione e protezione a tutela del contesto ambientale in cui si opera e di quello posto nelle immediate vicinanze. All'occorrenza, se necessario, intervenire preferibilmente sempre con opere di ingegneria naturalistica;
- per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
 - alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
 - allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all'interno dei cantieri ed in luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
- per gli interventi che interesseranno le singole particelle, di qualunque natura essi siano, si adottino le dovute ed adeguate misure di mitigazione ed azioni di monitoraggio che dovranno essere parte integrante degli stessi interventi;
- le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate procedendo alla conseguente pulizia delle zone interessate e nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un'accurata manutenzione, per limitare ulteriormente i fenomeni d'inquinamento ambientale;
- in riferimento al programma di taglio, ed agli interventi migliorativi in generale, si dovrà rispettare la programmazione riportata nel PAF relativamente alle aree individuate, all'estensione delle stesse ed al quantitativo di prelievo di materiale ed opere prestabilite di anno in anno, pertanto, qualora il Piano di Taglio non sia stato ancora avviato non potrà ritenersi, conclusivo per il PAF l'anno 2017. Nel caso, quindi, che le attività programmate non siano state ancora attivate, si rappresenta la necessità di prorogare i tempi di chiusura del PAF, nel rispetto delle modalità previste nel Piano dal 2008 al 2017;
- relativamente agli interventi specifici previsti, per le aree interessate dal PAF che ricadono fra quelle a rischio, con lo scopo di determinare un sostanziale miglioramento dei deflussi idrici superficiali, per mitigare la pericolosità del sito, si faccia una preventiva indagine geomorfologica (con l'ausilio di un tecnico abilitato) secondo le disposizioni delle norme di attuazione e misure di salvaguardia dell'Autorità di Bacino territorialmente competente, in modo particolare relativamente a quanto disposto per le aree a rischio o pericolo molto elevato (R4, P4) e per quelle di alta attenzione (A4);

INOLTRE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ:

per i singoli interventi che diverranno esecutivi nel tempo, se non motivato da particolari esigenze:

- è da vietare il taglio delle piante ed degli individui arborei caratterizzati da cavità, nonché morti o deperienti, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per talune componenti faunistiche (quali ad esempio piciformi, rapaci, insetti ecc...), nonché per molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite, ecc.) di vitale importanza per alcune componenti faunistiche (chiroteri, coleotteri, pici, ecc.);
- è vietato intervenire sugli alberi secolari o monumentali, spesso utili per la nidificazione di varie specie di avifauna;
- salvaguardare la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna.

che il Comune di Caposele (AV) ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 12.01.2011, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 1.02.2011 prot. n° 78866;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 17.02.2011, in merito al progetto "trasposizione del Piano di Assestamento Forestale dal decennio 1991/2001 al decennio 2008/2017" da realizzarsi nel Comune di Caposele (AV), proposto dal Comune di Caposele (AV), con le prescrizioni di seguito riportate:

- effettuare, prima dell'apertura dei singoli cantieri, sempre un'indagine sullo stato dei luoghi, per avere un quadro di riferimento dell'area, sulla quale si andrà ad operare;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere svolta sempre in tempi brevi e si dovrà intervenire nel pieno rispetto dell'ambiente naturale esistente, evitando qualsiasi forma di inquinamento luminoso e qualsiasi interferenza con i periodi riproduttivi degli animali (quali rumori e diffusione di polveri);
- non effettuare scavi nè movimenti di terra o altre operazioni che possano modificare lo stato dei luoghi, o che possano rappresentare un rischio, se non autorizzati;
- nelle varie fasi operative previste dal PAF, i materiali di risulta ed i rifiuti in generale, dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno dei cantieri che andranno a crearsi, secondo le disposizioni normative per deposito temporaneo, nel pieno rispetto sia dell'ambiente naturale circostante che di quello urbano eventualmente posto nelle vicinanze del o dei luoghi di taglio;
- per ogni intervento programmato, per le singole particelle, si deve sempre approntare un adeguato piano di sicurezza per il cantiere e per gli operatori, utile anche per mitigare le attività rumorose (prodotte dai mezzi e macchinari vari) nonchè inquinanti di cantiere, coordinato con le eventuali altre azioni operative rivolte alla tutela e salvaguardia del contesto in cui si opera;
- per evitare danni di natura idrogeologica, sempre nelle fasi operative previste, derivanti dalle operazioni di esbosco e dall'apertura di piste e/o strabelli (ove previsti), al termine dell'utilizzazione, e se necessario, anche nel corso della stessa, si dovranno realizzare interventi specifici di prevenzione e protezione a tutela del contesto ambientale in cui si opera e di quello posto nelle immediate vicinanze. All'occorrenza, se necessario, intervenire preferibilmente sempre con opere di ingegneria naturalistica;
- per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
 - alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
 - allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all'interno dei cantieri ed in luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
- per gli interventi che interesseranno le singole particelle, di qualunque natura essi siano, si adottino le dovute ed adeguate misure di mitigazione ed azioni di monitoraggio che dovranno essere parte integrante degli stessi interventi;
- le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate procedendo alla conseguente pulizia delle zone interessate e nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un'accurata manutenzione, per limitare ulteriormente i fenomeni d'inquinamento ambientale;
- in riferimento al programma di taglio, ed agli interventi migliorativi in generale, si dovrà rispettare la programmazione riportata nel PAF relativamente alle aree individuate, all'estensione delle stesse ed al quantitativo di prelievo di materiale ed opere prestabilite di anno in anno, pertanto, qualora il Piano di Taglio non sia stato ancora avviato non potrà ritenersi, conclusivo per il PAF

l'anno 2017. Nel caso, quindi, che le attività programmate non siano state ancora attivate, si rappresenta la necessità di prorogare i tempi di chiusura del PAF, nel rispetto delle modalità previste nel Piano dal 2008 al 2017;

- relativamente agli interventi specifici previsti, per le aree interessate dal PAF che ricadono fra quelle a rischio, con lo scopo di determinare un sostanziale miglioramento dei deflussi idrici superficiali, per mitigare la pericolosità del sito, si faccia una preventiva indagine geomorfologica (con l'ausilio di un tecnico abilitato) secondo le disposizioni delle norme di attuazione e misure di salvaguardia dell'Autorità di Bacino territorialmente competente, in modo particolare relativamente a quanto disposto per le aree a rischio o pericolo molto elevato (R4, P4) e per quelle di alta attenzione (A4);

INOLTRE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ:

per i singoli interventi che diverranno esecutivi nel tempo, se non motivato da particolari esigenze:

- è da vietare il taglio delle piante ed degli individui arborei caratterizzati da cavità, nonché morti o deperienti, al fine di salvaguardare habitat fondamentali per talune componenti faunistiche (quali ad esempio piciformi, rapaci, insetti ecc...), nonché per molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite, ecc.) di vitale importanza per alcune componenti faunistiche (chiroteri, coleotteri, picidi, ecc.);
- è vietato intervenire sugli alberi secolari o monumentali, spesso utili per la nidificazione di varie specie di avifauna;
- salvaguardare la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna.

che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri